



*Ministero dell'istruzione e del merito*



*Ministero dell'università e della ricerca*

*Ai* Rettori delle Università statali e non statali

*Ai* Direttori delle Istituzioni AFAM

*Ai* Direttori delle Istituzioni AFAM *ex* articolo 11 D.P.R. n. 212 del 2005

*Alla* Conferenza dei Rettori delle Università Italiane  
[segreteria.crui@pec.it](mailto:segreteria.crui@pec.it)

*e.p.c.* Uffici Scolastici Regionali

Oggetto: Percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2023/2024.

Si fa riferimento ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, da 30 e 60 CFU, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento come disciplinati dal dlgs.vo 13 aprile 2017 n. 59, dal D.P.C.M. 4 agosto 2023 ed autorizzati, per l'anno accademico 2023/2024, con il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 22 aprile 2024 n. 621 recante "*Decreto di autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti*".

Il quadro evidenziato conferma la partnership istituzionale, allargata alle istituzioni della formazione superiore responsabili dell'erogazione dell'offerta di formazione abilitante su tutto il territorio nazionale ed alle istituzioni scolastiche, soggetti tutti chiamati ad apprestare ogni possibile azione di accompagnamento nel quadro di una riforma del reclutamento del personale docente e del miglioramento dei sistemi formativi di respiro europeo.

Tanto, allo scopo di rendere effettivo il cambiamento normativo, organizzativo e procedurale connesso al Next Generation EU.

Al fine di coniugare i contenuti e la qualità dell'offerta formativa, strutturata negli allegati al richiamato D.P.C.M. e connaturata al profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato, con le rappresentate esigenze di semplificazione delle attività formative professionalizzanti afferenti i nominati percorsi, si intendono condividere alcune proposte operative a riscontro delle questioni portate all'attenzione da codesti



*Ministero dell'istruzione e del merito*



*Ministero dell'università e della ricerca*

Atenei in occasione di precorse plurime interlocuzioni, nonché dalla Conferenza dei rettori delle Università italiane.

Com'è noto, il D.P.C.M. 4 agosto 2023, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 2 *bis*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ha definito i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, in ordine ai quali assumono rilievo le attività di tirocinio diretto e indiretto che non possono essere inferiori a 20 CFU/CFA.

Quanto ai percorsi di formazione iniziale in fase di attivazione per l'anno accademico 2023/2024, vengono in rilievo, in particolare, gli allegati 1 e 3 del richiamato D.P.C.M. concernenti rispettivamente i 60 e 30 CFU/CFA.

Tali allegati ascrivono a tirocinio diretto le seguenti attività:

- *osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;*
- *osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;*
- *osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;*
- *affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.*

Quanto, invece, al tirocinio indiretto, l'allegato 1 al D.P.C.M., prevede che *“Le attività di tirocinio indiretto sono articolate in momenti di riflessione autonoma, e guidata e coordinata dai tutor; documentazione, approfondimento, come progettate dalle sedi, sono volte, tra l'altro alla:*

- *rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i colleghi in formazione, i tutor, i docenti del percorso;*
- *costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo svolto, sotto forma di portfolio professionale;”*

È stato rappresentato, dalla medesima C.R.U.I., il problema di concentrare, tra la fine del mese di settembre e i mesi di novembre-dicembre, le previste ore di tirocinio diretto da svolgersi presso le scuole, atteso che, con elevata probabilità, anche i corsisti potrebbero essere impegnati in attività di docenza.

In un'ottica di semplificazione conseguente alla necessità di completare, a fronte della ristrettezza dei tempi di conclusione dei percorsi, l'esperienza di tirocinio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie accreditate, fermo quanto già previsto dai richiamati allegati al D.P.C.M., si ritiene di individuare, a titolo esemplificativo, entro il perimetro dell'autonomia scolastica ed universitaria, ulteriori connesse occasioni che



*Ministero dell'istruzione e del merito*



*Ministero dell'università e della ricerca*

potrebbero essere ricomprese nelle attività di tirocinio, laddove compatibili con il relativo periodo di svolgimento, quali:

- corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) per valutazioni, ottenute in sede di scrutinio finale, inferiori a sei decimi in una o più discipline;
- coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività concernenti P.C.T.O. e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende;
- per le scuole che siano soggetti attuatori o che vi abbiano aderito, partecipazione del corsista-tirocinante alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti P.N.R.R. contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali, attuazione del Piano Scuola 4.0, ovvero realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche;
- coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività riconducibili al c.d. "Piano Estate", nel caso in cui l'istituzione scolastica vi abbia aderito;
- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all'integrazione dei soggetti con disabilità;
- partecipazione e attività osservative da condursi in seno a: dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione di istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all'autovalutazione e al miglioramento dei processi, all'orientamento in uscita, all'inclusione;
- partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, di interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti.

Attraverso il concorso e l'apporto di tutta la comunità scolastica, si confida in un coinvolgimento pieno ed effettivo del tirocinante in tutte le sedi, allargate o ristrette, in cui prende forma la dimensione collegiale e partecipata delle scelte e dei percorsi che la scuola quotidianamente appresta in risposta ai bisogni espressi dal contesto.

È utile richiamare, nel quadro complessivo, anche l'allegato A al D.M. 20 giugno 2014 n. 487 che prevedeva nell'ambito delle attività di tirocinio:

- *osservazione nella classe del tutor o in altre classi;*
- *osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti;*



*Ministero dell'istruzione e del merito*



*Ministero dell'università e della ricerca*

- *attività didattiche a classe intera o con gruppi allievi (con la supervisione del tutor) quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF;*
- *partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento;*
- *partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc).*

Giova, ad ogni modo, ricordare quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, all'articolo 2-bis, comma 4, ove è precisato che *“per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore”*.

Relativamente alle attività di tirocinio indiretto, potrebbe annoverarsi, in via aggiuntiva, anche la messa a disposizione di alcune sezioni e contenuti della piattaforma INDIRE per approfondimenti, attività di libera ricerca e studio autonomo orientato allo sviluppo professionale.

Ove non fosse possibile la conclusione delle attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso, stante la preminente finalità di assicurare il completamento dei percorsi nei termini indicati, considerato che il tirocinio diretto consiste, tra l'altro, in *“osservazione guidata delle attività svolte in classe mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche”*, non risulta esclusa la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti.

Non sembrano sussistere, peraltro, motivi ostativi al riconoscimento delle attività didattiche documentate svolte dagli aspiranti docenti nel corso delle supplenze nell'ambito del tirocinio, fermo restando quanto previsto all'allegato B del D.P.C.M.

Non si ravvisano, inoltre, motivi ostativi, a che i corsisti in servizio come docenti, possano usufruire delle 150 ore per diritto allo studio, posto che l'articolo 37 del CCNL 2019/2021 prevede che possano essere concessi permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore annue, per ciascun anno solare, nel limite massimo del 3 per cento del totale delle unità di personale in servizio all'inizio di ogni anno con arrotondamento all'unità superiore. *“I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio*



*Ministero dell'istruzione e del merito*



*Ministero dell'università e della ricerca*

*legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami”.*

Quanto alla tematica, pure rappresentata, relativa al completamento dei 30 CFU/CFA di cui all'Allegato 3 del D.P.C.M., si allega un modello di certificato di conseguimento al fine di consentire una più agevole identificazione dei percorsi da parte degli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione e del merito.

Per quel che attiene la tematica concernente i tutor coordinatori, sono in corso ulteriori attività di analisi connesse all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2023, n. 256 per l'a. s. 2023/2024 e, in particolare, circa la possibilità di impiegare i tutor per tutto l'anno solare 2024.

In relazione alla composizione della commissione giudicatrice della prova finale disciplinata dall'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 4 agosto 2023, al fine di agevolare le connesse procedure, si ritiene prospettabile, ove necessario per la conclusione delle prove, la predisposizione di commissioni anche per classi di concorso affini.

Si ritiene, dunque e per concludere, ferma l'autonomia statutaria e regolamentare degli Atenei e delle istituzioni Afam, nonché il necessario raccordo con le istituzioni scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio, di poter trarre anche dalla legislazione più risalente in materia di abilitazione alla professione dei futuri docenti, momenti di riflessione per un esercizio flessibile, agile, semplificato delle procedure sottese ai percorsi, nel rispetto dell'attuale impianto normativo.

Tale approccio sostiene, altresì, l'impegno finalizzato alla conclusione - entro i termini indicati ed in tempo utile ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali P.N.R.R. per il reclutamento nel grado di scuola considerato - delle diverse e concorrenti iniziative formative preordinate all'abilitazione di cui le istituzioni della formazione superiore stanno curando l'avvio.

Non v'è dubbio che si tratti di un intento comune e che esso risponda ad obiettivi, istituzionali e di sistema, largamente condivisi da tutti gli attori, rispetto ai quali appare doveroso ogni auspicio di realizzazione.

Il capo dipartimento  
(Dr.ssa Carmela Palumbo)

La segretaria generale  
(Cons. Francesca Gagliarducci)